

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2309

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SCALERA, COLETTI, CASTELLANI,
CAVALLARO, DETTORI, GAGLIONE, VERALDI, BASTIANONI,
MANCINO, BATTISTI, TOIA, DALLA CHIESA, D’ANDREA,
CASILLO, COZZOLINO, MONTAGNINO, SOLIANI, ULIVI,
GRILLO, BONATESTA, COSSIGA, DATO, DE PAOLI,
DENTAMARO, D’IPPOLITO, FASOLINO, FILIPPELLI,
FLORINO, GABURRO, GARRAFFA, IZZO, MANZIONE,
MARINO, MELELEO, MONTICONE, STANISCI, TATÓ, TOGNI
e VICINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2003

Norme per la tutela e la valorizzazione delle feste tradizionali

ONOREVOLI SENATORI. - Le feste tradizionali sono, con i loro valori religiosi e devozionali, un patrimonio culturale di enorme valore storico e religioso. Momenti emergenti della partizione lavorativa (l'annata agropastorale) e religiosa (l'anno liturgico) del tempo, queste feste a ricorrenza annua si distinguono ancora per la viva partecipazione collettiva della popolazione, con particolare riferimento al Mezzogiorno.

Inspirate originariamente ad un carattere esclusivamente devozionale, tali feste richiamano folle di fedeli in pellegrinaggi periodici. Se si tratta di feste patronali paesane, esse coinvolgono l'intera popolazione locale, o di un più ampio distretto. La festa è vissuta dai partecipanti come un grande rito di simbolica morte e rinascita, da cui essi escono psichicamente come rinati. Tuttavia, oltre e al di fuori dei significati religiosi, queste feste si caricano di un grande valore di testimonianza di civiltà e cultura, a fronte della decadenza e consumismo propri delle società moderne.

Tali manifestazioni culturali sopravvivono ad un panorama storico di progressiva limitazione. Dal Settecento infatti, con l'illuminismo ed il nascere dell'età moderna, le grandi feste urbane sono entrate in crisi e decadute, attaccate polemicamente da laici e religiosi e infine soppresse. Nei paesi protestanti erano state addirittura eliminate le feste dei santi e quelle mariane. Ovunque la festa di città tendeva a rientrare nella ristretta cerchia

della famiglia o del parentado; mentre in ambiente rurale la festa resisteva serbandosi interi i suoi connotati sociali e socializzanti, con la sua funzione di riscatto collettivo dai mali perduranti. La dinamica interna delle feste dipende comunque dal modificarsi delle condizioni ideologiche, socio-culturali, economiche: la sociologia moderna ha ben colto il processo di depauperizzazione dei significati sociali delle feste.

Da qui il valore della tutela, non solo ai fini turistici ma anche di cultura, di tali manifestazioni e l'importanza di salvaguardare questi rilevanti aspetti delle civiltà passate.

Il presente disegno di legge intende tutelare le feste organizzate continuativamente almeno dal 1900, che costituiscono una rilevante testimonianza della storia, della civiltà e della cultura delle comunità che le organizzano. Si prevede pertanto che i beni mobili e immobili e le testimonianze etnografiche connessi alle feste tradizionali che costituiscono una rilevante testimonianza della storia, della civiltà e della cultura delle comunità che le organizzano, siano tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

È inoltre previsto l'istituzione di un comitato di settore per i beni etno-antropologici con il compito di individuare le feste tradizionali meritevoli di tutela e valorizzazione. A queste feste si applicano gli interventi di tutela e valorizzazione previsti dalla legge 10 febbraio 1992, n. 145, con una autorizzazione annuale di spesa di euro 2 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Feste tradizionali)

1. Sono considerate feste tradizionali le feste organizzate continuativamente almeno dall'anno 1900.

2. Il programma di cui alla legge 19 aprile 1990, n. 84, si applica anche alle feste tradizionali, individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della presente legge, che costituiscono una rilevante testimonianza della storia, della civiltà e della cultura delle comunità che le organizzano.

3. I beni mobili ed immobili e le testimonianze etnografiche connessi alle feste tradizionali che costituiscono una rilevante testimonianza della storia, della civiltà e della cultura delle comunità che le organizzano, sono tutelati ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Art. 2.

(Comitato di settore per i beni etno-antropologici)

1. Nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali, è istituito un comitato di settore per i beni etno-antropologici con il compito di individuare le feste tradizionali meritevoli di tutela e valorizzazione ai sensi dell'articolo 3.

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina il comitato di cui al comma 1.

Art. 3.

(Programma di intervento)

1. Alle feste tradizionali di cui alla presente legge si applicano gli interventi di tutela e valorizzazione di cui alla legge 10 febbraio 1992, n.145. Il Ministro per i beni e le attività culturali adotta, con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il programma triennale di indirizzo di cui all'articolo 1 della legge n. 145 del 1992.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.